

DELIBERAZIONE C.C. N. 22 DEL 28-05-2015

**APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
DELL'ANNO 2015**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con la L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dal D.L. n.16/2012 convertito con L. n.44/2012; dal D.L. n.174/2012 convertito con L. n.213/2012; dal D.L. n.35/2013 convertito con L. n.64/2013 ed ulteriori modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

RICHIAMATO il comma 6, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con la L. 22/12/2011, n.214, il quale consente, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76 %, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

RICHIAMATA la Legge 23.12.2014 n° 190, che conferma anche per l'anno d'imposta 2015 i limiti delle aliquote IMU e Tasi, nella misura stabilita per l'anno 2014.

VISTE le novità introdotte dall'articolo 1, comma 380, della Legge 28 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), che ha trasferito ai Comuni la quota di imposta relativa a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale, riservando allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e dalla circolare del Mef n. 3df del 18/05/2012 la quale al punto 5) conferma la possibilità per il Comune di differenziare le aliquote, sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie;

VISTO in particolare il comma 683 del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO D.M. del 16/03/2015, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015 al 31/05/2015;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RITENUTO pertanto, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati, per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di prevedere le aliquote dell'imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 come di seguito indicato:

- per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (Es.: padre-figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (Es.: fratello - sorella), a condizione che nella stessa il parente ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **0,895%**;
- per i fabbricati accatastati o accatastabili nella categoria catastale C/1 (utilizzati dal locatario, regolarmente dichiarato, oppure dal titolare del diritto reale al fine dello svolgimento di un'attività commerciale): **0,895%**;
- per tutte le unità immobiliari locate con canone agevolato in seguito ad adesione al progetto di housing sociale "un tetto sopra la testa": **0,895%**
- per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale, accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **0,600%**;
- per tutti gli altri immobili per cui l'imposta è dovuta e non menzionati nelle precedenti casistiche: **1,060%**;

VISTA la proposta della Giunta Comunale, con deliberazione n. 68 del 06.05.2015;

SENTITA la relazione dell'assessore al Bilancio;

VISTO il parere della Commissione Affari Generali in data 14 e 20 maggio 2015;

VISTO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ex art. 49, comma 4, comma del TUEL, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espresso dal Responsabile Area Entrate e Tributi per la regolarità tecnica, allegato agli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Preso atto del dibattito e degli interventi riportati nel verbale della seduta, agli atti;

Preso atto della dichiarazione di astensione del cons. Crugnola Gianluca (Capogruppo Noi per Rescaldina);

Preso atto delle dichiarazioni di voto contrario dei Consiglieri Colavito Pierangelo (Capogruppo Movimento 5 stelle, Beppegrillo.it) e Magistrali Paolo (Capogruppo Magistrali Sindaco), riportate nel verbale della seduta, agli atti;

Preso altresì atto della dichiarazione di voto favorevole del cons. Casati Riccardo (Centro Sinistra Vivere Rescaldina) riportata nel verbale della seduta, agli atti;

Proceduto quindi alla verifica delle presenze e della votazione, mediante dispositivo elettronico, della proposta di deliberazione, dalla quale risultano:

Consiglieri presenti:	14
Consiglieri assenti:	3 - Casati Bernardo, Ielo Gilles Andrè, Montagna Teresa
Voti favorevoli:	10
Voti contrari:	3 - Magistrali Paolo, Turconi Rosalba, Colavito Pierangelo
Astenuti	1 - Crugnola Gianluca

D E L I B E R A

- 1) Di stabilire le aliquote dell'imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
 - per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (Es.: padre-figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (Es.: fratello - sorella), a condizione che nella stessa il parente ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **0,895%**;
 - per i fabbricati accatastati o accatastabili nella categoria catastale C/1 (utilizzati dal locatario, regolarmente dichiarato, oppure dal titolare del diritto reale al fine dello svolgimento di un'attività commerciale): **0,895%**;
 - per tutte le unità immobiliari locatate con canone agevolato in seguito ad adesione al progetto di housing sociale "un tetto sopra la testa": **0,895%**
 - per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale, accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **0,600%**;
 - per tutti gli altri immobili per cui l'imposta è dovuta e non menzionati nelle precedenti casistiche: **1,060%**;
- 2) Di pubblicare, a norma dell'art. 8 del D.L.31 agosto 2013, n. 102, sul sito istituzionale la presente deliberazione al fine di rendere efficace quanto approvato;
- 3) Di trasmettere telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il Portale del federalismo fiscale, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 24674 del 11.11.2013.

Successivamente il Presidente chiede al Consiglio di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL (D.Lgs 18.08.2000, n. 267):

Consiglieri favorevoli 11

Voti contrari:
Consiglieri astenuti

3 - Magistrali Paolo, Turconi Rosalba, Colavito Pierangelo
0

COPIA